

RAG. ELISABETTA CORTINI
RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. EMANUELE CORTINI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. SALVATORE RIZZO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. LUCA BORTOLAZZI
DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA JESSICA BELLORIO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

DOTT. CARLO MENEGOI
DOTTORE COMMERCIALISTA

Contributi previdenziali artigiani e commercianti soci di s.r.l.: possibili soluzioni

*Si ricorda che, recentemente, la **Suprema Corte di Cassazione** ha negato l'assoggettamento ad obbligo contributivo previdenziale, da parte dei **soci-lavoratori di s.r.l.** (artigiani e commercianti), della **quota di utili non distribuiti** da parte della società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza.*

Nonostante l'incertezza su come procedere a fronte delle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione e viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute, lo Studio ha deciso di fornire alcune possibili soluzioni in merito alla posizione contributiva del socio-lavoratore di s.r.l. non trasparente iscritto alla gestione artigiani o commercianti.



Ricorda

Le disposizioni contenute nel **comma 1 dell'art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384**, nel rispetto del minimale e del massimale previsti, prevedono che i **contributi dovuti dagli artigiani e commercianti devono essere calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF**, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce al netto delle eventuali perdite fiscali dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno.

Era consolidato l'orientamento secondo cui i soci delle società a responsabilità limitata iscritti alla gestione artigiani o commercianti **sono obbligati a calcolare i propri contributi, oltre che sul reddito d'impresa (ditta individuale, s.n.c. e s.a.s), anche sull'utile virtuale**, ossia su quella parte di reddito d'impresa della s.r.l. corrispondente alla **quota di partecipazione agli utili**, sebbene **"non distribuiti"**, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza; al detto reddito deve essere eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa.

Con le sentenze del 16 settembre 2026, n. 25377, n. 25378, n. 25383 e le sentenze del 17 settembre 2026 dal n. 25465 al n. 25467, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che gli **utili non distribuiti ai soci di una società a responsabilità limitata non trasparente e accantonati a riserva non devono formare la base imponibile contributiva del socio che lavora nella società** giacché contano solo i redditi che il contribuente abbia "effettivamente" dichiarato ai fini IRPEF.



Possibili soluzioni

In attesa dei necessari e auspicati chiarimenti da parte dell'Inps, ai soci-lavorati di s.r.l. non trasparenti iscritti alla gestione artigiani o commercianti si prospettano le seguenti possibili soluzioni:

1. continuare ad applicare la contribuzione in base alle indicazioni fornite dall'Inps con la consapevolezza, salvo eventuali deroghe, che i contributi versati contribuiranno al trattamento pensionistico;
2. sposare, in assenza di chiarimenti dell'Inps, l'orientamento della Corte di Cassazione. In tal caso è possibile:
 - a) rideterminare i contributi previdenziali per l'anno 2025 e, se già inviato, presentare un modello Redditi PF correttivo nei termini o integrativo;
 - b) rideterminare i contributi previdenziali per l'anno 2026 con la possibilità di ricalcolare l'importo del secondo acconto in scadenza a fine novembre 2026;
 - c) rideterminare i contributi previdenziali per l'anno 2024 e precedenti presentando le relative dichiarazioni integrative, richiedendo "a rimborso" i contributi versati in eccesso in passato. Considerata la deducibilità dei contributi versati, ciò si riflette sulla tassazione dell'eventuale quota di onere contributivo che sarà rimborsato dall'Inps.



Attenzione

L'orientamento introdotto dalla Suprema Corte di Cassazione **non risulta essere consolidato**.

L'INPS non ha ancora emesso alcun comunicato per confermare o smentire tale orientamento.

Vi invitiamo a contattare lo Studio se siete interessati a valutare gli aspetti fiscali e previdenziali relativi alla propria posizione.



Cortini & Rizzo
C O M M E R C I A L I S T I

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.